

SEZIONE SECONDA

Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Estratto decreto Settore 5° 1 luglio 2024, n. 35**Acquisizione sanante.**

Oggetto: Sentenza TAR Puglia Bari - sez. III 11. 207 del 7 febbraio 2022 nel giudizio tra Cafagna Nunzia e altri c/Provincia cli Barletta Andria Trani - Procedura espropriativa relativa al fondo rustico, sito in Andria alla Contrada "Fratta", censito nel N.C.T. del Comune di Andria, al Fg. 38, P.IIa 1295 (cx Fg.31-P.IIa 2962) e Fg.38, P.IIa 1296 (ex Fg.31, P.IIa 2964)". Autorizzazione all'acquisizione coattiva sanante al demanio dell'Ente ai sensi dell'art 42 bis del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. Promotore dell'espropriazione: Settore 4 "Edilizia Scolastica - Programmazione rete scolastica e manutenzioni"
Decreto di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Art. 1) È pronunciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01, e ss.mm.ii., in favore della Provincia di Barletta-Andria-Trani (C.F.: 06931240722) con sede legale in Andria alla piazza S. Pio X 9, per le causali di cui in narrativa, l'acquisizione dell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Andria Foglio 38, Particella 1295 (ex. Fg. 31-P.IIa 2962) di mq 1.043 e Fg. 38, P.IIa 1296 (ex. Fg. 31, P.IIa 2964) di mq 1.076 rispettivamente in ditta Cafagna Nunzia, Cafagna Emanuella e Cafagna Federico (per 1/6 ciascuno nella qualità di eredi di Cafagna Riccardo) ed in ditta Zagaria Emanuella e Zagaria Vincenzo (per 1/4 ciascuno nella qualità di eredi di Cafagna Antonia), per il 100% dei diritti immobiliari per una superficie complessiva di mq. 2.119, occupati per consentire la realizzazione del "Liceo. Scientifico R. Nuzzi di Andria (BT) autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo all'Ente.

Art. 2) Per le motivazioni di cui alle premesse, in favore degli aventi diritto per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, la somma da riconoscere per l'acquisizione dell'intero fondo è determinata in ragione di euro 357.174,32. Detta somma è così composta: euro 213.469,63 a titolo di indennità di acquisizione, euro 21.347,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 122.357,69 a titolo di risarcimento per il periodo di occupazione temporanea illegittima calcolato nei limiti della prescrizione giusta sentenza del Tar n. 306/2021. Il pagamento dei predetti indennizzi spettanti ai proprietari, la cui titolarità sia accertata definitivamente ex art. 28 del D.P.R. 327/2001, si configura quale condizione sospensiva del trasferimento del diritto di proprietà in capo alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, 4 comma, del DPR 327/2001.

Art. 3) L'area interessata dal presente provvedimento viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, salva la condizione sospensiva dell'avvenuto pagamento o deposito dell'indennità come sopra determinata.

Art. 4) Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, del D.P.R. n. 327/01, sarà notificato agli interessati, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, registrato presso l'Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura e spese del promotore dell'espropriazione. Per le aree interessate dal presente atto, richiamate al precedente art. 1), dovrà essere eseguita la voltura catastale a favore della Provincia di Barletta-Andria-Trani presso il competente Ufficio del Territorio. In ogni caso, il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio *on line* del Comune di Andria, nel cui territorio ricadono le aree da trasferire, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001 e nella L.R. 3/2005.

Dalla data di trascrizione del presente decreto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/01, tutti i diritti relativi alle aree da acquisire possono farsi valere esclusivamente sui relativi indennizzi.

Art. 5) L'Autorità emanante il presente atto di acquisizione coattiva sanante dovrà darne comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento acquisitivo, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327.

Art. 6) Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010, recante il Codice del Processo Amministrativo. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne le controversie relative alla determinazione e la corresponsione dell'indennizzo dovuto, nonché la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto.

Il Dirigente
Ing. Vincenzo GUERRA